

Roma 13 giugno 2012

AL Dirigente Generale delegato

Dr. Mirella Ferlazzo

ATTO STRAGIUDIZIALE DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA

Preso atto della pubblicazione dell'avviso della procedura valutativa del personale a tempo indeterminato appartenente ai ruoli del soppresso Istituto per il Commercio Estero (ICE) e del conseguente avvio della procedura di valutazione comparativa dei titoli ai sensi dell'art.14, comma 26, della L.15 luglio 2011, n.111, come sostituito dall'art.122, comma 6, della L. 22 dicembre 2011, n.214;

preso atto degli allegati A,B,C,1,2,3,4,5, che costituiscono parte integrante del su indicato avviso;

le scriventi organizzazioni sindacali, nell'interesse e a tutela del corretto esercizio dell'azione amministrativa e dei principi di trasparenza, logicità e coerenza che devono sottendere agli atti della pubblica amministrazione ed in particolare alla procedura in esame regolamentata in base ai dispositivi di leggi sul pubblico impiego e alla specifica regolamentazione prevista dalla L. 214/2011,

significano quanto segue:

l'indicazione del fabbisogno di personale, propedeutico alla procedura di selezione, risulta carente di elementi logicamente presupposti (struttura organizzativa dell'Agenzia, della sede centrale, articolazioni), indispensabili per consentire agli interessati di valutare se presentare o meno la propria domanda. Inoltre non risultano esplicitate le posizioni e le sedi disponibili presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nella sua articolazione centrale e territoriale;

l'inserimento dei professionisti all'interno del personale non dirigenziale nell'allegato A – Composizione del contingente, non risulta corretta, in quanto il contratto di riferimento (CCNL EPNE) inquadra questo personale in una sezione separata del contratto dirigenti. Pur considerando che l'avviso non contiene le tabelle di equiparazione tra qualifiche dei contratti degli Enti pubblici non economici e dei Ministeri, rilevanti per l'inquadramento del personale, la collocazione dei professionisti nella composizione del contingente all'interno del personale dipendente non è corretta né accettabile;

il riferimento alla minore età in caso di parità di punteggio, quale titolo di preferenza, non è applicabile alla fattispecie in esame. Infatti la precedenza alla minore età, a parità di punteggio, rientra nell'ipotesi di accesso all'impiego e non di trasferimento d'azienda, fattispecie in cui si inquadra la selezione in esame;

il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda, seppur prorogato di un'ulteriore settimana, risulta inadeguato, non solo rispetto al periodo di 30 giorni che viene ordinariamente indicato nelle procedure amministrative, ma anche in ragione della complessità della struttura dell'ex ICE che ha dipendenti dislocati, oltre che nella sede centrale di Roma, anche sul territorio nazionale ed estero e della complessità delle categorie dei titoli valutabili. Il termine di presentazione della domanda risulta inadeguato anche in ragione del fatto che per l'autocertificazione devono prodursi gli estremi dei titoli, presupponendo così che l'interessato debba reperirne necessariamente i documenti. In buona sostanza il termine fissato risulta chiaramente insufficiente e non mette in grado gli interessati di presentare la domanda corredata dagli elementi richiesti nella data utile;

l'utilizzo delle graduatorie, dopo la definizione delle procedure di inquadramento, per vacanze successivamente intervenute non tutela adeguatamente il diritto riconosciuto al personale ex ICE di venire assegnato all'Agenzia, in quanto l'avviso prevede la modalità del passaggio diretto, ma non ne dispone l'obbligatorietà.

In via specifica si evidenzia

l'illogicità e l'incoerenza dell'impianto dei criteri individuati.

Solo a titolo esemplificativo, certo non esaustivo delle criticità rilevate, i punti complessivi assegnati alla conoscenza delle lingue straniere risultano sproporzionati rispetto alle altre categorie di titoli e creano una ingiustificata sperequazione nella valutazione dei punteggi a danno di una corretta valutazione del curriculum professionale degli interessati. Inoltre la conoscenza delle lingue straniere è stata classificata in una categoria a se stante, quando invece dovrebbe essere correttamente ricompresa nei titoli accademici, di studio e abilitazioni professionali, in quanto facente parte della categoria dei titoli culturali. Inoltre i punti complessivi attribuiti alla conoscenza delle lingue straniere risultano anche illogicamente differenziati all'interno delle diverse qualifiche, nei confronti delle quali si dovrebbe richiedere analoga competenza (dirigenti e area C: 25/100, professionisti a area B: 20/100). Per quanto concerne il parametro adottato per questo titolo si esprimono perplessità per l'incertezza delle modalità con cui saranno uniformati i titoli che verranno presentati dagli esaminandi e che fanno riferimento a sistemi di valutazione diversi.

Per tutto quanto sopra esposto

Si invita codesta Amministrazione a voler riesaminare il provvedimento adottato e a porre in essere le modifiche richieste al fine di assicurare una più corretta procedura.

Nel frattempo si ribadisce che occorre aprire con urgenza uno specifico tavolo di confronto per definire un adeguato inquadramento giuridico ed economico del personale ex ICE nel CCNL Ministeri.

FP CGIL

Salvatore Chiaramonte

UILPA

Enrico Matteo Ponti

FP CIDA

Giorgio Rembado